

XLV.

TORNATA DEL 26 NOVEMBRE 1878

Presidenza del Presidente **TECCHIO.**

SOMMARIO — *Omaggi — Sunto di petizioni — Comunicazione del Decreto Reale di nomina a Senatore del tenente generale Bonelli, Ministro della Guerra, e dell'elenco di registrazioni con riserva della Corte dei Conti — Lettera di condoglianza del Comizio agrario di Roma per la morte del Senatore Berti-Pichat — Lettere dei Senatori Danzetta e Di-Sortino che si associano alle proteste e alle dimostrazioni del Senato contro l'esecrabile attentato di Napoli — Lettera dell' inviato ordinario e Ministro plenipotenziario di Spagna con cui si comunica al Senato la deliberazione di congratulazione del Senato Spagnuolo per la preservata vita di S. M. il Re d' Italia — Proposta del Senatore Caracciolo Di Bella di rispondere telegraficamente all'indirizzo del Senato Spagnuolo, approvata all' unanimità — Comunicazione di una interpellanza del Senatore Mamiani al Ministro dell' Interno sulle condizioni della pubblica sicurezza in talune Provincie del Regno — Comunicazione di altra interpellanza del Senatore Pepoli G. al Ministro di Grazia e Giustizia relativamente all' exequatur che venne rifiutato all' arcivescovo di Bologna — Dichiarazioni del Ministro di Grazia e Giustizia e del Senatore Pepoli G. — Proposte del Senatore Pepoli G., del Ministro di Grazia e Giustizia e del Senatore Cavallini — Approvasi la proposta del Senatore Pepoli G. perchè la sua interpellanza sia messa all' ordine del giorno di domani — Si procede al sorteggio degli uffici — Discussione del progetto di legge: Istituzione di un Monte delle pensioni per gl' insegnanti elementari — Dichiarazioni del Senatore Mauri, Relatore — Schiarimenti chiesti dal Senatore Casati sull' art. 1° e 3° forniti dal Relatore — Spiegazione chiesta dal Senatore Pantaleoni e dubbio del Senatore Zini sui detti articoli — Spiegazioni fornite dal Ministro della Pubblica Istruzione — In seguito ad osservazioni dei Senatori Casati, Zini e Pantaleoni, l' art. 1 è rinviato all' Ufficio Centrale — Comunicazione del Ministro dell' Interno della nomina dei nuovi Ministri degli affari Esteri, della Guerra, Agricoltura e Commercio, e Marina — Annunzio della Presidenza al Ministro dell' Interno dell' interpellanza Mamiani — Dichiarazioni del Ministro sulla fissazione del giorno per rispondere a detta interpellanza — Ripresa della discussione — Proposta del Senatore Casati di rinvio all' Ufficio Centrale anche degli art. 2°, 3° e 4° — Emendamento accolto dal Ministro — Approvazione dell' art. 2° emendato — Osservazioni dei Senatori Benintendi, Zini e Cavallini all' art. 5° a cui risponde il Ministro — Rinvio degli art. 3° e 4° all' Ufficio Centrale — Spiegazioni chieste dal Senatore Pepoli G. sull' art. 5 fornite dal Relatore — Proposta del Senatore Zini di rinvio all' Ufficio Centrale appoggiata dal Senatore Pepoli G. — Proposta d'emendamento del Senatore Verga C. e avvertenza del Senatore Casati — Risposta del Senatore Finali al Senatore Pepoli G. — Il Senatore Magliani appoggia la proposta di rinvio dell' art. 5 all' Ufficio Centrale — Dichiarazione del Ministro — Emendamento del Senatore Zini, appoggiato — Rinvio della discussione alla seduta successiva.*

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 NOVEMBRE 1878

La seduta è aperta alle ore 2 3/4.

È presente il Ministro dell'Istruzione Pubblica e successivamente intervengono i Ministri di Grazia e Giustizia, degl'Interni, della Guerra, della Marina e dell'Agricoltura, Industria e Commercio.

Il Senatore, *Segretario*, CASATI dà lettura del Processo verbale della tornata precedente, il quale viene approvato.

Atti diversi.

Fanno omaggio al Senato:

La Direzione telegrafica, di una *Carta degli Uffici e delle linee telegrafiche del Regno*;

Il professore C. M. Presterà, dei suoi *Canti lirici*;

Il Ministro dell'Interno, del fascicolo IV (1878), degli *Annali di Agricoltura, dei fascicoli VII, VIII e IX del Bollettino Idrografico*, di una *Relazione con relativo Atlante sulla coltura dei cotonei in Italia*, e di altra *Relazione sulle lane italiane all'Esposizione di Parigi del 1878*;

La Regia cointeressata dei tabacchi, del *Bilancio di quella Società dell'esercizio 1877*;

Il Ministro dei Lavori Pubblici, di un volume intitolato: *Sixième rapport de la Direction et du Conseil d'administration du chemin de fer du Gothard e di alcune fotografie delle attuali sponde del Tevere*;

La R. Deputazione di Storia patria nelle Province Modenesi, del Vol. X della *Cronaca modenese di Tomassino dei Bianchi*;

Il ministro della Guerra, di una *Relazione medica sulle condizioni sanitarie dell'Esercito nell'anno 1876*;

L'Accademia Olimpica di Vicenza, della *Monografia di un letterato del secolo XVI di Bernardo Monsolin*.

L'avvocato Francesco Lorenzo Dalmasso di un opuscolo intitolato: *La questione economica in Italia*;

Il Presidente della Commissione archeologica comunale di Roma, dei *Bollettini dei mesi di aprile e giugno 1878*;

Il sindaco di Verona, dei *Discorsi pronunciati in quel cimitero comunale sul feretro del conte Senatore Aleardo Aleardi*;

Il Municipio di Carrara, di una *Relazione sul-*

l'inaugurazione in quella città del monumento a Pellegrino Rossi;

Il Presidente della R. Società di patrocinio dei liberati dalle case di correzione e di pena, del *Rendiconto 1877 di quella R. Società*;

La Giunta comunale di Rocca di San Casciano, di una *Relazione sulla ferrovia da Forlì a Firenze per le valli del Montone, del San Godenzo della Sieve*;

Il Consiglio d'Amministrazione della Cassa dei Risparmi in Forlì, del *Conto reso sulla gestione 1876*;

La Società dei servizi postali, R. Rubattino e C., di un *Resoconto statistico sul movimento merci e passeggeri effettuati nel secondo semestre 1877 con i piroscafi di quella Società*;

Il Senatore comm. Finali, di un volume contenente le due commedie di Plauto: *I prigionieri e Il milite vanaglorioso* da lui tradotte;

I Prefetti delle provincie di Bergamo, di Avellino, di Palermo, di Rovigo, di Trapani, di Mantova, di Massa e Carrara, di Ferrara, di Catanzaro, degli *Atti di quei Consigli provinciali degli anni 1876-77-78*;

Il Senatore *Segretario* CHIESI dà lettura del seguente sunto di petizioni:

N. 104. La Camera di Commercio ed Arti di Teramo, fa istanza che la linea ferroviaria Teramo-Giulianova sia collocata in una linea superiore a quella assegnatale nel progetto.

105. La Giunta Municipale di Castelvetro, fa istanza onde ottenere la soppressione delle Guardie di Pubblica Sicurezza a cavallo, non potendo il Comune concorrere nella relativa spesa.

106. Il Consiglio Comunale di Cittanova (Reggio-Calabria), fa istanza onde ottenere che nel progetto di legge relativo alle nuove costruzioni ferroviarie, la linea Eboli-Reggio venga collocata fra quelle di prima categoria, e che si costruisca un tronco di ferrovia Jonio-Tirreno che unisca i due mari ai Golfi di S. Eufemia e Squillace.

107. La Camera di Commercio ed Arti di Avellino, fa istanza onde ottenere che nel progetto di legge relativo alle nuove costruzioni ferroviarie la linea Codola-Nocera venga collocata fra quelle di prima categoria, sia assegnata alla seconda quella di Avellino-Bene-

vento, ed alla terza la linea Avellino-Ponte Santa Venere.

108. Il Consiglio Comunale di Cosenza, ricorre al Senato onde ottenere che nel progetto di costruzione della strada ferrata Eboli-Reggio venga data la preferenza al tracciato della linea interna ed in ogni caso prima di adottare definitivamente un tracciato, si proceda a nuovi studi e sia la linea medesima collocata fra quelle di prima categoria.

109. Il Consiglio Comunale di Siracusa, fa istanza onde ottenere che al progetto di legge relativo alle nuove costruzioni ferroviarie, la linea Siracusa-Licata venga collocata nella categoria seconda o almeno nella terza.

110. La Giunta Municipale di Brindisi per mandato del Consiglio Comunale della stessa città, fa istanza onde ottenere che la ferrovia Taranto-Brindisi venga classificata nella prima categoria.

111. Il Presidente della Cassa dei Depositi e Risparmi di Figline in Valdarno, ricorre al Senato onde ottenere una misura che valga a tutelare e a render libera la disposizione di un credito che la Cassa stessa ritiene verso il Comune di Firenze.

112. Il Comitato Veterinario di Campano (Caserta), espone le considerazioni per cui fa istanza al Senato onde nel nuovo Codice Sanitario da ripresentarsi al Parlamento, venga introdotta una disposizione intesa a rendere obbligatorie le condotte veterinarie comunali e consortili.

113. La Giunta Municipale di Mantova, fa istanza perchè nel caso di presentazione di un progetto di legge per indennizzare i Comuni delle spese di guerra, siano tenuti in conto i crediti di tal natura che lo stesso Municipio di Mantova incontrava per tale oggetto nelle guerre degli anni 1859 e 1866.

114. Il Consiglio Comunale di Villafranca (Sicilia), porge al Senato motivate istanze onde venga respinta la proposta di legge, approvata dalla Camera dei Deputati, per l'abolizione della tassa sul macinato.

115. Il Presidente e due membri della Società Operaia di Novara, fanno istanza onde ottenere che dal Senato venga approvato il progetto di legge per l'abolizione della tassa sul macinato.

(Petizione mancante dell'autenticità delle firme).

116. Il Consiglio Provinciale di Perugia, fa voto perchè venga abolita la tassa sul macinato, purchè tale abolizione non alteri in alcun modo il pareggio del bilancio dello Stato.

117. La Camera di Commercio di Mantova, fa istanza onde ottenere che fra le tasse proposte ad abolirsi col progetto di legge in esame presso il Senato intorno alla navigazione e al trasporto dei legnami sui fiumi, laghi ecc. venga compresa quella dell'entrata delle barche nel porto Catena.

118. Alcuni Sacerdoti aventi cura d'anime nella Diocesi di Cotrone (Calabria ultra 2.), domandano che venga abrogata o almeno modificata la legge relativa alla leva dei chierici.

119. Parecchi abitanti del Comune di Mestre, in numero di 5200 circa, fanno istanza al Senato perchè venga approvato il progetto di legge relativo all'abolizione della tassa sul macinato.

120. La Società Operaia di Bologna, emette il voto perchè dal Senato sia approvato il progetto di legge relativo all'abolizione della tassa sul macinato.

121. Il Consiglio Comunale di Cortona (Arezzo), fa istanza onde ottenere che venga sollecitamente provveduto ad una novella perequazione dell'imposta fondiaria o che sia intanto rimediato provvisoriamente al soverchio aggravio che sopporta attualmente in proposito il Comune stesso.

122. Parecchi abitanti del Comune di Mestre, in numero di 1200 circa, fanno istanza al Senato perchè venga approvato il progetto di legge relativo all'abolizione della tassa sul macinato.

123. Alcuni sacerdoti aventi cura d'anime nella Diocesi di Ariano di Puglia, domandano che venga abrogata o almeno modificata la legge relativa alla leva dei chierici.

Domandano un congedo i Senatori Pepoli Carlo e Belgiojoso Luigi di un mese per motivi di salute, ed il Senatore Petitti di un mese per motivi di famiglia, che viene loro dal Senato accordato.

Comunicazioni della Presidenza.

PRESIDENTE. Ho ricevuto dal signor Ministro dell'Interno copia del seguente decreto:

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 NOVEMBRE 1878

Visto l'art. 33 n. 4 dello Statuto del Regno;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Interno;

Abbiamo nominato e nominiamo Senatore del Regno il tenente generale cav. Cesare Bonelli, Nostro Ministro Segretario di Stato per la Guerra.

Il Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Interno è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Napoli, addì 20 novembre 1878.

UMBERTO I

ZANARDELLI.

Sarà immediatamente consegnato alla Commissione incaricata di verificare i titoli dei nuovi Senatori.

Do pure comunicazione del seguente dispaccio del Presidente della Corte dei Conti:

Roma, 26 novembre 1878.

In esecuzione del disposto della Legge 11 agosto 1867 n. 3863, il sottoscritto si dà il pregio di rimettere a codesto onorevole Ufficio di Presidenza l'elenco delle registrazioni *con riserva* fatte dalla Corte dei Conti nella seconda quindicina di luglio.

Il Presidente DUCHOQUÈ.

Vi sono altri due elenchi di registrazioni *con riserva* fatte nella seconda quindicina di settembre e nella prima quindicina di novembre.

Prego il Senatore Segretario Casati a dare lettura di questi dispacci.

Il Senatore, *Segretario*, CASATI legge:

COMIZIO AGRARIO DI ROMA

Roma, 20 ottobre 1878.

« La perdita irreparabile del distintissimo agronomo Carlo Berti-Pichat, Senatore del Regno, per la sua morte avvenuta la mattina del

15 corrente ottobre, non poteva a meno non riuscire dolorosissima a tutti i cultori della scienza agraria, perdendo in esso un vero luminare e benemerito dell'agricoltura italiana.

« Il sottoscritto quindi, a nome dell'intero Comizio agrario di Roma, che ha l'onore di rappresentare, non deve mancare per parte sua di compiere il mesto e doveroso ufficio di esternarne all'E. V. i sentimenti del più vivo rammarico per tanta sventura.

« Voglia l'E. V. partecipare al nobile Consesso da Lei meritamente presieduto, le sincere condoglianze del Comizio agrario di Roma.

« *Il Presidente*

M. RAPPINI DI CASTELDELPINO ».

A Sua Eccellenza

il Presidente del Senato

ROMA.

Naro, 25 novembre 1878.

Presidente Senato, ROMA.

« Associomi sentimenti Senato di orrore ed indignazione sull'infame attentato contro l'Augusto Monarca, e contemporaneamente di gioia per lo scampato pericolo.

« DI SORTINO, *Senatore* ».

Perugia, 23 novembre 1878.

« Impossibilitato dalle mie fisiche sofferenze di recarmi in Roma, mi associo di gran cuore a tutte le dimostrazioni di devozione ed affetto, fatte e da farsi inverso i nostri amatissimi Sovrani, e della più fiera indignazione contro lo scellerato assassino !

« Che Iddio protegga sempre la preziosa esistenza delle Loro Maestà, vera salute e sostegno dell'Italia nostra.

« DANZIETTA, *Senatore*. »

Eccell.mo Sig. Comm. S. TECCHIO
Presidente del Senato del Regno.

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 NOVEMBRE 1878

Roma 25 novembre 1878.

LEGACION DE ESPANE
EN ITALIE.*Eccellenza,*

« Ho l'onore di trasmettere al degno Presidente del Senato del Regno il seguente telegramma che ho ricevuto ieri dal Ministro degli Affari Esteri di Spagna :

*Il Ministro di Stato al Ministro di Spagna
in ROMA.*

« Adempio un piacevolissimo dovere di trasmettere per telegrafo a V. E. le felicitazioni votate all'unanimità dal Senato di Spagna per avere Iddio salvato la vita tanto preziosa di Sua Maestà il Re d'Italia.

« La più alta rappresentanza dello Stato si è associata in questa maniera ai sentimenti del mio Augusto Sovrano e della Nazione Spagnuola. Io sento vivissima soddisfazione nell'essere interprete di questi sentimenti presso il degno Presidente del Senato d'Italia.

« Colgo questa occasione per rinnovare a V. E. i sensi della mia più alta considerazione.

« Conte COELLO DE PORTUGAL ».

*A Sua Eccellenza il Cav. TECCHIO
Presidente del Senato del Regno.*

PRESIDENTE. Ora ch'è compiuta la serie degli atti che doveano esser letti al Senato, lo interrogo circa le deliberazioni che intenda di prendere in seguito al dispaccio del Ministro di Spagna in Roma, che ci ha comunicate le congratulazioni del Senato di Spagna per la salvezza della vita preziosa di Sua Maestà il nostro Re.

Senatore CARACCIOLO DI BELLA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CARACCIOLO DI BELLA. Io crederei che al Senato convenisse fare una risposta all'indirizzo del Senato spagnuolo e sia debito nostro farlo in modo solenne, in modo cioè che attesti la riconoscenza del Senato per questo

indirizzo fatto alla Nazione ed alla Monarchia italiana. Io sarei quindi di opinione che si dovesse incaricare la Presidenza di redigere questa risposta, anche sotto forma di telegramma.

PRESIDENTE. Il signor Senatore Caracciolo di Bella propone che la Presidenza sia incaricata di scrivere, anche se occorre, per telegramma, al Ministro di Spagna, rendendo grazie del trasmessoci indirizzo del Senato di quella Nazione per la faustissima preservazione della vita del nostro Augusto Monarca.

Se nessuno chiede la parola, metto ai voti questa proposta.

Chi intende di approvarla, voglia sorgere.

(È approvata all'unanimità.)

È presente il signor Senatore Finali?

Voci. Non è presente

PRESIDENTE. Annuncio al Senato che il signor Senatore Pepoli Gioachino intende muovere un'interpellanza al signor Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti intorno al rifiuto dato all'Arcivescovo di Bologna il quale aveva chiesto l'*exequatur*.

Questa domanda di interpellanza fu già comunicata all'onorevole signor Ministro di Grazia e Giustizia.

È presente il signor Ministro?

Senatore PEPOLI G. È nell'altra aula.

PRESIDENTE. Annuncio intanto al Senato che il signor Senatore Terenzio Mamiani intende muovere al signor Ministro dell'Interno una domanda d'interpellanza sulle condizioni attuali della Pubblica Sicurezza del Regno.

Il signor Ministro dell'Interno non è presente.

Avverto però che la Presidenza gli ha già comunicato per lettera la domanda d'interpellanza del senatore Mamiani, è d'uopo dunque di attendere che il signor Ministro o venga a dire o ci scriva se accetta la interpellanza e per qual giorno.

(*Entra nell'aula il Ministro di Grazia e Giustizia.*)

PRESIDENTE. Essendo ora presente il signor Ministro Guardasigilli, gli comunico che il signor Marchese senatore Gioachino Pepoli ha domandato di muovere un'interpellanza intorno al rifiuto dato all'Arcivescovo di Bologna il quale aveva chiesto l'*exequatur*.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. L'onorevole Senatore Pepoli mi ha scritto giorni sono una lettera colla quale minacciavami di una interpellanza per non avere io concesso ancora l'*exequatur* all'Arcivescovo di Bologna. Io gli ho risposto; e posso assicurare il Senato che, se debbo rispondere all'interpellanza, non ho altre idee ad esporre se non quelle che ho espresse nella mia lettera, che cioè non si è concesso ancora l'*exequatur* perchè tutte le autorità politiche e giudiziarie sono contrarie, ed è contrario pur anco il parere del Consiglio di Stato.

La sua interpellanza la svolga pure, se crede; ma io dichiaro che non posso fare altra risposta che quella che ho avuto l'onore di esporre al Senato, perchè bisognerebbe d'altronde che io entrassi in molti particolari che a me ora non conviene di toccare.

SENATORE PEPOLI G. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PEPOLI G. In primo luogo mi permetta l'on. sig. Ministro di Grazia e Giustizia di osservargli che trovo meno che esatta la sua parola *minacciava*.

Non me ne sarei mai valso scrivendo all'onorevole Senatore Conforti, non che ad altri Ministri. Ho scritto all'on. Conforti che se la sua risposta non mi appagasse, io sarei stato costretto a rivolgergli un'interpellanza. Nè mi pare che in ciò vi sia veramente quella che possa chiamarsi una minaccia, che certamente non sarebbe stato conveniente nè al mio carattere, nè al grado che rivesto in questo recinto.

PRESIDENTE. Permetta, onor. senatore Pepoli: io debbo dar lettura dell'art. 76 del nostro Regolamento il quale dice:

« Il Senato, sentiti i Ministri del Re, determina per alzata e seduta, e senza discussione, in qual giorno le interpellanze devono aver luogo; oppure le rimanda a tempo indeterminato ».

L'on. Guardasigilli ha già manifestato il suo avviso.

Interrogo pertanto il Senato su questo dilemma: se intenda stabilire un giorno nel quale l'interpellanza del Senatore Gioachino Pepoli debba aver luogo; o se invece creda rimandare l'interpellanza a tempo indeterminato.

Domando in primo luogo al Senato, se intende stabilire un giorno nel quale l'interpellanza debba aver luogo.

Chi intende che si stabilisca un giorno per la interpellanza è pregato di sorgere.

(Approvato).

Chi intende proporre il giorno preciso, favorisca indicarlo.

Senatore PEPOLI G. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PEPOLI G. Poichè il Senato è stato così benevolo nell'accettare che l'interpellanza abbia luogo, io pregherei che questa si facesse il più presto possibile, poichè io preveggo che il Senato non siederà lungamente, essendovi pochi lavori pronti; e molto più inquantochè mi è parso che l'onor. signor Ministro abbia detto: « se la vuole svolgere la svolga pure ». Io sono all'ordine del Senato.

PRESIDENTE. La parola è all'onor. Ministro Guardasigilli.

MINISTRO DI GRAZIA, GIUSTIZIA E CULTI. Io prego il Senato di stabilire il giorno primo del mese entrante.

Senatore PEPOLI G. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PEPOLI G. Poichè il signor Ministro Guardasigilli è disposto a rispondere, ed il Senato ha consentito che io svolga la mia interpellanza perchè rimandarla al primo giorno del mese entrante? Io pregherei che venisse posta all'ordine del giorno della seduta di domani.

Senatore CAVALLINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CAVALLINI. Il Senato ha udito la risposta che l'on. signor Ministro di Grazia e Giustizia intende di fare all'interpellanza dell'onorevole nostro collega Senatore Pepoli. Io non vi faccio commenti. Mi pare evidente che dopo una dichiarazione così esplicita, così assoluta, così solenne, noi abbiamo a pensare subito alla conseguenza che possiamo attenderci dall'interpellanza.

Ma, io domando, vi ha urgenza in questa interpellanza? Mi parrebbe che no. Perchè dunque farla oggi, oggi che noi, pur troppo, possiamo prevedere che saremo pochi in numero, e che per mancanza di materia, di lavoro, avremo presto a prorogarci?

La proposta dell'onorevole Pepoli può avere grande sviluppo. La questione dell'*exequatur*,

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 NOVEMBRE 1878

massime nelle condizioni odierne può meritare il più ampio svolgimento. Per lo addietro il Ministero aveva adottato un sistema. Se fosse il più opportuno, il più conveniente, il più conforme alla legislazione vigente, o non, io non posso dirlo; certo è che successivamente fu modificato, e che l'ultima parola non fu ancora pronunciata.

Perciò a me sembrerebbe, che si avesse a cogliere la mozione del mio amico Pepoli per allargare la discussione, per trattarla ampiamente ed a fondo. E quindi io, d'accordo con alcuni de' miei amici, crederei sia il caso di trattare la questione in un momento più opportuno cioè in occasione della discussione del Bilancio del Ministero di Grazia e Giustizia per il 1879.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Accetto.

Senatore PEPOLI G. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PEPOLI G. Io mi rammento che ogniqualvolta si fissò lo svolgimento di una interpellanza all'epoca della discussione dei bilanci, questo svolgimento non ebbe mai luogo, perchè in quell'epoca ordinariamente il tempo stringe. Io preferisco un rifiuto netto e reciso alla mia interpellanza piuttostochè si ricorra a delle dilazioni, a degli indugi, che, confesso la verità, non mi appagano. Se la mia interpellanza non si crede opportuna la si respinga addirittura; io quanto a me la ritengo opportunissima, e per ciò credo che sarà meglio se ne fissi l'epoca dello svolgimento al più presto possibile perchè riguarda interessi del paese. Ma se poi la si credesse inopportuna, anzichè piegarmi a larvati rifiuti io francamente la ritiro. Insisto quindi perchè possa essere svolta nella seduta di domani.

PRESIDENTE. Abbiamo tre proposte. L'on. Ministro Guardasigilli propone che l'interpellanza del Senatore Pepoli abbia luogo il primo giorno del dicembre prossimo. Il Senatore Cavallini propone che sia svolta quando verrà in discussione il bilancio del Ministero di Grazia e Giustizia, e il Senatore Gioacchino Pepoli propone abbia luogo domani. Essendo quest'ultima proposta la più favorevole all'interpellante, interrogo il Senato se accetta che lo svolgimento dell'interpellanza sia messo all'ordine del giorno di domani.

Chi intende approvare questa proposta è pregato di sorgere.

Essendo dubbia la prova si procede alla controprova.

Chi non intende che lo svolgimento dell'interpellanza debba essere fissato all'ordine del giorno di domani, è pregato di alzarsi.

L'interpellanza è fissata pel giorno di domani.

Ora si procede al sorteggio degli Uffici.

Il Senatore, *Segretario*, VERGA fa il sorteggio degli Uffici che vengono così composti:

UFFICIO I.

Bardesono
Di Bagno
Bellinzaghi
Rosa
Deodati
Visone
Norante
Antonini
Zoppi
Zini
Giorgini
Lauria
Berti
De-Sonnaz
Pietracatella
Arese
Belgioioso Luigi
Beltrani
Corsi Luigi
Corti
Manfredi
Piola
Manzoni
Miraglia
Chiavarina
Boschi
Di Giovanni
Devincenzi
Mayr
Farina
Pantaleoni
Araldi-Erizzo
Pepoli Gioacchino
Cagnola
Tanari
Torelli

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 NOVEMBRE 1878

Borgatti
 Lacaïta
 Angioletti
 Sauli
 Mezzacapo Luigi
 Ciccone
 Venini
 De Gregorio
 Figoli
 Polsinelli
 Sighele
 Di S. Giuliano
 Reali
 Boncompagni-Ludovisi
 Costantini
 Michelini
 Pallavicino-Mossi
 Barracco
 Melegari
 Collacchioni
 Scacchi
 Di Sartirana
 Danzetta
 Di S. Cataldo
 Di Castagnetto
 Revedin
 Alianelli
 Torrearsa
 Gravina Giacomo
 Persano
 De-Siervo

UFFICIO II.

Ricci
 Valfrè
 Ghiacci
 Amari
 De Falco
 De Luca
 Cavallini
 D'Adda
 Ferraris
 Massarani
 Arezzo
 Grixoni
 Tommasi
 Giovanelli
 Acquaviva
 Andreucci

Torre
 Guiccioli
 Nitti
 Bombrini
 Morosoli
 Paoli
 Medici Giacomo
 Conforti
 Mauri
 Rizzari
 Ridolfi
 Bertea
 Villa-Riso
 Bargoni
 Scalini
 Cusa
 Bruzzo
 Boyl
 Negri di S. Front
 Fiorelli
 Cambray-Digny
 Chiesi
 Pernati
 Rasponi
 Moscuza
 Pepoli Carlo
 Colia
 Medici Michele
 Della Bruca
 Poggi
 Provana
 Grossi
 Melodia
 Salvatico
 Panizzi
 Cucchiari
 Cipriani Leonetto
 Gozzadini
 Laconi
 Verdi
 Balbi-Senarega
 Meuron
 Strongoli-Pignatelli
 Pironti
 Sismonda
 Bon-Compagni di Mombello
 Bellavitis
 De Gasparis
 D'Azeglio
 Casanova
 Calcagno

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 NOVEMBRE 1878

UFFICIO III.

Bella
 Cavagnari
 Moleschott
 Rossi Alessandro
 Pallieri
 Cornero
 Montezemolo
 Garelli
 Benintendi
 Duchoqué
 De Filippo
 Guicciardi
 Besana
 Casaretto
 Lampertico
 Pescatore
 Camuzzoni
 Acton
 Fenzi
 Brioschi
 Eula
 Atenolfi
 Linati
 Boncompagni-Ottoboni
 Palasciano
 Magni
 Corsi Tommaso
 Saracco
 Cannizzaro
 Galeotti
 Lauri
 Cutinelli
 Maggiorani
 Giovanola
 Migliorati
 Gallotti
 De-Cesare
 Borsani
 Ghiglieri
 Cerruti
 Caracciolo di S. Arpino
 Mongenet
 Mirabelli
 Barbaroux
 Varano
 Malenchini
 Merlo
 Di Sortino
 Assanti.

Menabrea
 Dalla Valle
 S. A. R. il principe Tommaso
 Palmieri
 Di Bovino
 Mattei
 Carcano
 Fornoni
 Padula
 Corsi di Bosnasco
 Centofanti
 Cialdini
 Di Moliterno
 Fasciotti
 Bruno
 Bonelli
 S. A. R. il principe Eugenio
 Mezzacapo Carlo

UFFICIO IV.

Astengo
 Cabella
 Malvezzi
 Spinola
 Gadda
 Sacchi Gaetano
 Jacini
 Carradori
 Trombetta
 Pica
 Garzoni
 Mischi
 Mamiani
 Scarabelli
 Barbavara
 Caccia
 Verga Carlo
 Piedimonte
 Rossi *avvocato*
 Ponzi
 Casati
 Tirelli
 Plezza
 Campello
 Malaspina
 Di Monale
 Raffaele
 Vigliani
 Malusardi

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 NOVEMBRE 1878

Perez
 Tabarrini
 Giustinian
 Arton
 Martinengo
 Pallavicini
 Ruschi
 Beretta
 Prinetti
 Sacchi Vittorio
 Magliani
 Pignatelli di Monteleone
 Biscaretti
 Tholosano
 Cacace
 Gamba
 Spaccapietra
 Fontanelli
 Pandolfina
 Della Rocca
 Borromeo
 Siotto-Pintor
 Torremuzza
 Colonna
 Turrisi-Colonna
 D'Andrea
 Di Calabiana
 Frasso
 Gagliardi
 Serra Domenico
 Lanza
 Annoni
 Castiglia
 Tonello
 Cavalli Ferdinando
 De Ferrari
 De Riso

UEFICIO V.

Pettinengo
 Monaco la Valletta
 Della Gherardesca
 Morelli
 Paternostro
 Finali
 Mantegazza
 Durando
 Boccardo
 Della Verdura
 Serra Francesco Maria

Verga Andrea
 Irelli
 Pisani
 Cadorna Carlo
 Caracciolo di Bella
 Sprovieri
 Ricotti
 Vitelleschi
 Marignoli
 Pasella
 Prati
 Cadorna Raffaele
 Gravina Luigi
 Cantelli
 Pianell
 Cossilla
 Longo
 Belgioioso Carlo
 Camozzi-Vertova
 Fenaroli
 Porro
 Bembo
 Martinelli
 Michiel
 Lauzi
 Errante
 Riboty
 Di Brocchetti
 Alfieri
 Sylos-Labini
 Petitti
 Airenti
 Del Giudice
 Arrivabene
 Pavese
 Chigi
 Carrara
 Mazara
 Cittadella
 Vegezzi
 Maglione
 Finocchietti
 Compagna
 Cianciafara
 Giordano
 S. A. R. il principe Amedeo
 Elena
 Cosenz
 Cipriani Pietro
 Fedeli
 Rossi *generale*

Camerata-Scovazzo
Vannucci
Montanari
Pasqui

PRESIDENTE. Domani saranno convocati gli uffici per costituirsi.

Discussione del progetto di legge per l'istituzione di un Monte delle pensioni per gli insegnanti elementari.

PRESIDENTE. È all'ordine del giorno la discussione del progetto di legge per l'istituzione di un Monte delle pensioni per gli insegnanti elementari.

Il progetto dell'Ufficio Centrale contiene due sole varianti del signor Ministro, e cioè: la soppressione dell'articolo 9, e la modificazione dell'articolo 13, ma corrisponde al 14 del primo progetto.

Interrogo il signor Ministro dell'Istruzione Pubblica se accetta che la discussione si apra sul progetto dell'Ufficio Centrale, o se intende che debba aprirsi sul progetto ministeriale.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Io accetto che la discussione si apra sopra il progetto dell'Ufficio Centrale, perchè non ci sono che due sole variazioni; la soppressione di un articolo, e una diversa redazione di un altro, e io accetto intieramente l'una e l'altra.

PRESIDENTE. Dunque si darà lettura del progetto dell'Ufficio Centrale.

Senatore, *Segretario*, CHIESI. Legge:

Art. 1.

È istituito il Monte delle pensioni per gli insegnanti pubblici elementari.

Esso è un Corpo morale con facoltà di acquistare e di possedere, ed è rappresentato e amministrato dalla Cassa dei depositi e prestiti.

Art. 2.

Il Monte delle pensioni verrà formato:

- a) dal contributo dei Comuni;
- b) dal contributo degl'insegnanti;
- c) dai sussidi e contributi dello Stato e delle Provincie;
- d) dai lasciti, dalle donazioni, e da qualsivoglia altro provento straordinario.

Art. 3.

Il contributo annuo dei Comuni è stabilito nella misura di due centesimi dell'ammontare degli stipendi minimi legali, tenuto conto del numero delle scuole ad essi assegnate per la legge sull'obbligo dell'istruzione.

Lo stesso contributo sarà dato dalle Provincie e dallo Stato per le scuole che essi mantengono.

Art. 4.

Tutti gl'insegnanti provveduti di regolare diploma, che esercitano il loro ufficio in scuole elementari pubbliche mantenute dai Comuni o dalle Provincie, dovranno corrispondere al Monte delle pensioni un contributo annuo eguale al due per cento dello stipendio minimo legale spettante al posto da essi occupato.

Art. 5.

Gli insegnanti potranno essere ammessi al godimento della pensione dopo venticinque anni di regolare esercizio nelle scuole del Regno, per deliberazione del Consiglio provinciale scolastico della provincia nella quale esercitano il loro ufficio.

Per gli effetti della presente legge si cumula il servizio prestato anche in diverse Provincie e Comuni del Regno.

Art. 6.

La pensione sarà liquidata sulla media degli stipendi minimi legali spettanti agli uffici occupati dagli insegnanti negli ultimi cinque anni di esercizio.

Art. 7.

Avranno diritto a conseguire una pensione uguale allo stipendio, calcolato secondo le disposizioni dell'articolo precedente, gl'insegnanti che:

- a) abbiano raggiunta l'età d'anni sessanta compiuti e prestato quaranta anni di regolare servizio;
- b) abbiano raggiunto l'età di anni sessantacinque, e prestato trentacinque anni di regolare servizio.

Art. 8.

Per gl'insegnanti ammessi alla liquidazione della pensione, l'ammontare di essa sarà de-

terminato in base alla tabella unita alla presente legge (Allegato A).

Art. 9.

I Comuni e le Provincie potranno imputare nelle pensioni dovute a norma dei propri regolamenti agli insegnanti da essi dipendenti, le somme che agli insegnanti stessi verranno assegnate sul Monte delle pensioni.

Art. 10.

I Consigli provinciali scolastici compileranno per ciascuna provincia nell'ottobre di ogni anno i ruoli dei contributi dovuti al Monte delle pensioni dai Comuni, dalle Provincie e dagli insegnanti.

Questi ruoli, resi esecutori dai prefetti, saranno dati per la riscossione agli esattori comunali e ricevitori provinciali, giusta le norme stabilite per la percezione delle imposte dirette.

Durante l'anno potranno compilarsi ruoli suppletivi.

Le somme così raccolte nelle tesorerie dello Stato saranno versate nella Cassa depositi e prestiti, come rappresentanti il Monte delle pensioni, per esser collocate in impiego fruttifero.

Art. 11.

La Cassa dei depositi e prestiti nella sovraindicata rappresentanza, e per impiegarle nel modo suddetto, riceverà le sovvenzioni dello Stato e delle Provincie, i lasciti, le donazioni ed in generale tutti gli elementi attivi costituenti il Monte delle pensioni. I beni immobili o mobili infruttiferi che per donazione, legato o qualsivoglia titolo gratuito o corrispettivo poveranno al Monte delle pensioni, saranno immediatamente alienati e convertiti in denaro.

Art. 12.

I Consigli provinciali scolastici delibereranno sulle istanze degl'insegnanti o dei Comuni interessati, intorno alle ammissioni degli insegnanti al godimento della pensione, e liquideranno le pensioni di quelli tra gl'insegnanti che in ordine all'art. 7 abbiano acquistato il diritto a conseguire la pensione.

Art. 13.

Entro sessanta giorni dalla comunicazione fatta agli interessati, è ammesso il ricorso contro le deliberazioni dei Consigli scolastici provinciali al Governo, e in via d'appello alla Corte dei Conti.

Art. 14.

Divenute definitive, o per la decorrenza dei termini, o per dichiarazione della parte interessata, le deliberazioni dei Consigli provinciali scolastici, la Cassa di depositi e prestiti provvederà al pagamento mensile delle pensioni.

Disposizioni transitorie.

Art. 15.

Gli insegnanti che al 1° gennaio 1879 avranno un'età inferiore ai 30 anni, e quelli che entreranno in ufficio dopo il 1° gennaio 1879, dovranno corrispondere al Monte delle pensioni, e fino a tutto l'anno 1888, il tre per cento all'anno dello stipendio minimo legale spettante al posto da essi occupato.

Art. 16.

Quelli fra gli insegnanti che al 1° gennaio 1879 avranno un'età superiore ai 30 anni e inferiore ai 55, e che a quel tempo si troveranno agli stipendi di Comuni e Provincie che non abbiano regolamenti propri di pensione, per acquistare il diritto alla medesima potranno corrispondere al Monte delle pensioni un contributo annuo di tre centesimi per i primi dieci anni, e di due centesimi per gli anni successivi, dello stipendio minimo legale spettante al posto da essi occupato.

Art. 17.

Il contributo, di che all'articolo 3°, dei Comuni e delle Provincie che non abbiano al 1° gennaio 1879 regolamenti propri per gli insegnanti elementari, è stabilito, per i primi dieci anni, nella misura di centesimi cinque.

Art. 18.

Sarà iscritta nel Bilancio del Ministero della Pubblica Istruzione e per 10 Bilanci successivi cominciando da quello del 1879, la somma di

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale. Senatore MAURI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il Senatore Relatore Mauri ha la parola.

Senatore MAURI, *Relatore*. L'Ufficio Centrale ha esaminato questo disegno di legge sul Monte delle pensioni per i maestri elementari con la ponderazione che richiedeva il disegno stesso rivolto a vantaggio di una classe di insegnanti numerosissima ed assai benemerita.

Annunziato sino dalla legge Casati del 14 novembre dell'anno 1859, questo disegno fermò più volte l'attenzione pubblica, e molto se ne parlò, massime nei giornali e negli scritti che trattarono di proposito dell'istruzione elementare. Ma era serbato alla solerzia dell'attuale Ministro della Pubblica Istruzione di recarlo in atto.

Il vostro Ufficio Centrale ha riconosciuto molto appropriate e commendevoli in generale le disposizioni di questo disegno di legge. Però due emendamenti ha in esso introdotti. L'uno cade sull'articolo 9 del disegno ministeriale, come fu approvato dalla Camera dei Deputati, del quale il vostro Ufficio Centrale propone la soppressione. Esso stabilisce un dritto alla pensione per le vedove e pei figli dei maestri elementari dimessi dal loro ufficio. Ora, è paruto al vostro Ufficio Centrale, e credo parrà anche al Senato, che questa disposizione non possa aver luogo, dacchè nessuna disposizione di questo disegno stesso ammette una pensione per le vedove e pei figli di quei maestri i quali rimangono costantemente nell'esercizio del loro ufficio e muoiono in esso.

L'altro emendamento cade sull'articolo 14, il quale stabilisce: che entro sessanta giorni dalla comunicazione fatta agli interessati dell'esito avuto circa la loro domanda di pensione, è ammesso il ricorso contro le deliberazioni dei Consigli scolastici provinciali al Governo il quale provvederà, sentita la Corte dei Conti.

È sembrato all'Ufficio Centrale che codesta disposizione non si attagli all'ufficio della Corte dei Conti, la quale è un'alta Magistratura che non dà pareri, ma pronuncia, in fatto di pensioni, decisioni inappellabili; e però ha creduto di sostituire all'articolo 14 un altro articolo che diventa il 13, essendo soppresso quello che riguarda la pensione alle vedove ed ai figli dei maestri dimessi, e che così suonerebbe: « Entro

sessanta giorni dalla comunicazione fatta agli interessati, è ammesso il ricorso contro le deliberazioni dei Consigli scolastici provinciali al Governo (vale a dire al Ministro dell'Istruzione Pubblica) e in via di appello alla Corte dei Conti ».

L'Ufficio avvisò, che con tale procedimento si rispettasse il principio dell'appello dalla giurisdizione inferiore alla superiore e quello della propria natura della Corte dei Conti. I Consigli provinciali dipendono dal Ministro della Pubblica Istruzione, e per conseguenza è paruto che dalle decisioni del Consiglio si dovesse appellare a quel Ministro, come si pratica in molti altri casi, e che per la decisione definitiva si dovesse ricorrere alla Corte dei Conti, magistratura unica che in via definitiva ha competenza in fatto di pensioni.

Ma havvi una disposizione in questo disegno di legge la quale nel seno dell'Ufficio Centrale ha incontrato da parte di uno degli onorevoli componenti di esso una viva opposizione, ed è il carico che viene imposto ai Comuni del contributo per formare il Monte delle pensioni ai maestri elementari.

L'onorevole nostro collega partiva dal fatto dei pesi che già gravano sui Comuni, e delle condizioni deplorable in cui molti Comuni si trovano, e per conseguenza gli sapeva male che un altro carico, quantunque tenue, si aggiungesse a quelli che già rendono così disagiata, a non dire insopportabile, la loro presente situazione.

Ma la maggioranza dell'Ufficio non divise le paurose apprensioni dell'onor. Collega, e contrappose loro gli argomenti che sono esposti nella Relazione, facendo opportunamente riflettere, che il carico imposto ai Comuni è assai tenue, che in fine dei conti sono i Comuni i quali il maggior vantaggio traggono dall'opera certo faticosa dei maestri elementari. Al che è da soggiungere che quest'opera merita fuori di dubbio di essere retribuita anche quando essi per l'età o pei malanni son rifiniti delle forze, e costretti, a venir meno al loro ufficio.

Altre disposizioni potrebbero sicuramente essere introdotte in questo disegno di legge per assicurarne la pronta e rigida esecuzione; ed alcune di quelle che contiene meriterebbero di essere più schiarite. Ma l'Ufficio Centrale ha pensato che a schiarire quelle bisognevoli di

maggior chiarezza varrà il Regolamento che è fatta facoltà al Ministro della Pubblica Istruzione di stendere per l'esecuzione di questa legge; ed è pure stato d'avviso che non si dovesse guardare ad alcune sue lacune o ad alcune particolarità, che non vi sono acconciamente dichiarate, per impedire o ritardare l'approvazione di un disegno di legge che da tanto tempo, si aspetta e che potrà coll'andar del tempo, fattane l'esperienza mercè l'applicazione pratica, essere opportunamente modificato ed ampliato.

Frattanto è fuor di dubbio che di questo disegno di legge del Monte delle pensioni assai vantaggieranno i maestri elementari, i quali ne saranno indotti ad esercitare con maggiore zelo, con maggiore alacrità le loro penose funzioni, e senz'altro potranno da questa cura che il Governo e il Parlamento si prendono del loro stato, raccogliere in quanta stima essi siano tenuti e quanto l'universale si preoccupi di fare al possibile meno dure le loro condizioni. Grande sarà di fermo l'effetto morale che il foltissimo ceto di maestri elementari sarà per risentirne; e certo anche, per virtù di esso, quind'innanzi non avverrà che alcuno fra loro si lasci per la pressura del bisogno traviare da quelle perverse dottrine che oggidì sono bandite, sciaguratamente bandite da tante audaci e scellerate sette, e che costituiscono un grande, un comune, un minaccioso pericolo.

PRESIDENTE. Se nessuno chiede la parola la discussione generale è chiusa.

Si passa alla discussione degli articoli.

Rileggo l'art. 1.º

Art. 1.

È istituito il Monte delle pensioni per gli insegnanti pubblici elementari.

Esso è un corpo morale con facoltà di acquistare e di possedere, ed è rappresentato e amministrato dalla Cassa dei depositi e prestiti.

Senatore CASATI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Casati.

Senatore CASATI. Io desidererei che fosse ben chiarito che cosa si intenda dire colle parole « *insegnanti pubblici elementari* » mentre nella legge sulla pubblica istruzione mi pare che sieno chiamati « *maestri elementari comunali* ».

La perifrasi « *insegnanti pubblici elementari* »

ha tanto più bisogno di qualche schiarimento in relazione al capoverso dell'art. 3º ove si dice:

« Lo stesso contributo sarà dato dalle Provincie e dallo Stato per le scuole che essi mantengono ».

Ora, io credo che, secondo la legge della pubblica istruzione, lo Stato non ha scuole elementari, quindi quest'ultima disposizione potrebbe essere applicata soltanto a maestri elementari i quali per avventura insegnassero in qualche Istituto dello Stato; sicchè ne verrebbe il caso, in vero strano, che costoro potrebbero aver diritto alla pensione come maestri elementari ed alla pensione come impiegati dello Stato.

Senatore MAURI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAURI, *Relatore*. Io sento tutto il peso dell'osservazione fatta dall'onorevole preopinante; e anch'io per verità, ora che egli ha richiamato la mia attenzione su quello che si è contentato di chiamare una perifrasi, e che io chiamerei senz'altro un'espressione impropria, trovo che bisognerebbe spiegarci un po' chiari, e un po' meglio circa quelli che son chiamati a godere del beneficio di questa legge. Per parte mia pregherei di sostituire all'espressione *per gli insegnanti pubblici elementari* l'espressione che è nella legge Casati, vale a dire quella *dei maestri elementari comunali*.

Io direi *maestri elementari* perchè non si tratta di altri che di questa classe di maestri; direi *comunali* perchè non vi debbono partecipare i maestri privati, ai quali reputo però che si possa applicare, quando abbiano, uniti in consorzio, la condizione di un ente morale.

Senatore PANTALEONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PANTALEONI. L'onorevole Casati mi ha prevenuto nell'osservazione che io stesso avrei voluto fare sulla denominazione d'*insegnanti* o di *maestri*. Io però domanderei ancora un'altra spiegazione a proposito di quello che ha detto adesso il nostro onorevole Relatore.

Nella legge Casati, se ho ben compreso, non si trattava solamente di un Monte di pensioni per maestri elementari comunali, ma anche per maestri elementari *di corporazioni, di amministrazioni, e di tutti gli enti morali senza distinzione* (art. 348), i quali avrebbero dovuto poi contribuire naturalmente alla formazione

del Monte per godere dei vantaggi della pensione per i loro insegnanti.

Evidentemente qui nella proposta di legge sono stati esclusi i maestri di questa classe, e si è limitata la facoltà ai soli maestri comunali; comprendo quindi l'espressione del nostro onorevole Relatore, il quale ha detto *maestri comunali*. Solamente io vorrei pregare l'onorevole Relatore od il signor Ministro a dirmi il perchè si sia limitato il beneficio di questo Monte di pensioni ai soli maestri elementari, e ne sieno stati esclusi quelli che sembravano chiamati a questo beneficio dalla legge Casati.

Giacchè ho la parola chiederei ancora una spiegazione.

Nella legge Casati fu data facoltà al Ministro di istituire per Regio Decreto questo Monte. Io credo che sia meglio farlo per legge, e quindi accetto ben volentieri che si discuta e si voti questo progetto di legge; ma desidererei una spiegazione del come per tanti anni non sia stato fatto mai questo Decreto da qualcuno dei tanti Ministri che ne aveva facoltà da quella legge.

Senatore ZINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Zini.

Senatore ZINI. Io credo che la proposta di aggiungere la parola *comunali* chiarisce, ma muta alquanto il carattere della legge; poichè, come giustamente osservava il senatore Casati, di che maestri parliamo? Se parliamo dei maestri elementari e comunali, quand'è che lo Stato e la Provincia sono chiamati a contributo? Nè Provincia nè Stato, che mi sappia, tengono scuole elementari; e se la legge intende unicamente ai maestri comunali, allora bisogna eliminare il secondo comma dell'articolo terzo, e ne verrà alterata l'economia della legge. Sarebbe quindi necessario che ci spiegassimo ben bene, e forse l'onorevole Ministro meglio di tutti ci potrà dire a che cosa intende la legge, e se questi che chiama insegnanti pubblici elementari siano solamente i maestri elementari comunali, od altri ancora, per esempio i maestri delle scuole normali.

Questo è importante a sapersi, perchè, se si trattasse anche dei maestri normali, allora si capirebbe l'intervento della Provincia pel suo contributo: giacchè appunto le Provincie hanno, per solito, carico di scuole normali e magistrali.

MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE. Domando la parola per dare uno schiarimento.

PRESIDENTE. Il signor Ministro della Pubblica Istruzione ha la parola.

MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE. Con questa dizione « *gli insegnanti pubblici elementari* » si è inteso di escludere gli insegnanti privati. Il Monte delle pensioni non riguarda che gli insegnanti messi su dai Municipi per impartire l'istruzione elementare: *insegnanti*, comprende tanto i maestri che le maestre.

Quanto al 3° comma dell'articolo 2, ci sono in alcune Provincie delle scuole comunali mantenute dalla Provincia; quantunque questa sia cosa anormale, è un fatto che c'è, e si è creduto di non dovere escludere questi maestri dal Monte delle pensioni. Vi sono certe scuole modello mantenute dallo Stato nelle così dette scuole rurali.

Il Senato sa che in virtù di un articolo della legge sulla istruzione obbligatoria si sono istituite delle scuole rurali, dirette specialmente all'educazione dei contadini, e che mirano a raccogliere i maestri dagli stessi contadini; di queste scuole se ne sono fatte già otto, e si provvederà per moltiplicarle perchè hanno dato buon frutto. Oltre a queste, vi sono le scuole esemplari infantili, ed i maestri di queste possono essere nominati dallo Stato, perchè quelle scuole funzionano meglio.

Con questa dizione adunque si è voluto comprendere i maestri comunali, ed i maestri nominati dal Governo nelle scuole esemplari.

Fuori di questi, la legge non si applica ad altri.

PRESIDENTE. Il signor Senatore Mauri insiste nella sua proposta?

Senatore MAURI, *Relatore*. Non insisto nella mia proposta, massime che leggo nel 4° articolo:

« Tutti gl'insegnanti provveduti di regolare diploma, che esercitano il loro ufficio in scuole elementari pubbliche, mantenute dai Comuni o dalle Provincie... »

Questa dizione mi sembra che spieghi a sufficienza ciò che veniva opportunamente dicendo l'onorevole signor Ministro.

PRESIDENTE. Il signor Senatore Casati insiste?

Senatore CASATI. Dopo le osservazioni del Relatore non ne capisco di più, inquantochè egli mi cita l'articolo 4 il quale dice:

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 NOVEMBRE 1878

« Tutti gl'insegnanti provveduti di regolare diploma, che esercitano il loro ufficio in scuole elementari pubbliche mantenute dai Comuni o dalle Provincie ».

Qui non vi sono più che gl'insegnanti nelle scuole mantenute dai Comuni e dalle Provincie, e non si parla altrimenti di insegnanti nelle scuole mantenute dallo Stato. Ora, questi non pagheranno la quota? Chi la pagherà per loro? Avranno un privilegio? Se questi insegnanti esistono, come dichiarò il Ministro, devono essere contemplati non solo nell'articolo 3, ma anche nell'articolo 4.

Io domando spiegazioni su questo.

MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE. Legga l'articolo 4.

PRESIDENTE. È concepito così:

Art. 4. Tutti gl'insegnanti provveduti di regolare diploma, che esercitano il loro ufficio in scuole elementari pubbliche mantenute dai Comuni o dalle Provincie, dovranno corrispondere al Monte delle pensioni un contributo annuo eguale al due per cento dello stipendio minimo legale spettante al posto da essi occupato.

Senatore ZINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore ZINI. Io credo che per togliere l'equivoco o almeno per semplificare questa dizione, bisogna cambiarla. Io credo che bisognerebbe tenere l'articolo 1. aggiungendo la parola *comunali* come ha ben suggerito l'onorevole Senatore Casati, perchè quella sarebbe la regola generale. Se poi, come avvertiva l'onorevole Ministro, esistono ancora per eccezione in poche Provincie alcune scuole elementari mantenute dallo Stato, giova meglio un articolo speciale, pel quale si stabilisca, che dove esistono scuole di carattere elementare, mantenute dalla Provincia e dallo Stato, a queste pure si applica lo stesso beneficio della legge; vale a dire i maestri col loro contributo, e similmente lo Stato e la Provincia, s'aggiungono per il fondo delle pensioni anche a pro degli insegnanti di quelle.

E l'articolo deve essere speciale perchè si tratta di eccezione specialissima.

Tal quale è proposto l'articolo 1. la dizione si presenta molto vaga, chè il nome di « insegnanti pubblici elementari » non risponde al

linguaggio della legge organica, la quale li denomina « insegnanti elementari comunali ».

PRESIDENTE. Qualcuno dei signori Senatori mi fa osservare che, attese le varie opinioni sinora manifestate, sarebbe opportuno il rinvio dell'articolo all'Ufficio Centrale. Il signor Ministro della Pubblica Istruzione sarebbe persuaso di questo rinvio?

MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE. Sì; è sempre bene farlo per conferire, trattandosi di cose di fatto.

PRESIDENTE. Domando all'Ufficio Centrale se aderisce al rinvio.

Senatore MAURI, *Relatore*. L'Ufficio Centrale vi aderisce.

Senatore PANTALEONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il signor Senatore Pantaleoni ha la parola.

Senatore PANTALEONI. Bisogna che non mi sia forse espresso chiaramente, oppure è sfuggito all'on. Ministro di replicare ad una spiegazione che gli avevo chiesta.

Questa legge si riattacca alla legge così detta Casati sull'istruzione pubblica; ed è precisamente perchè l'obbligo d'istituire questa Cassa, o Monte di pensioni, discende da quella legge, che io sono disposto a votare questa, poichè altrimenti io mi sarei rifiutato a porre nuovi pesi sopra i Comuni per la più parte inabili a bastare alle spese obbligatorie.

In quella legge però l'articolo 348 che avevo letto all'on. Ministro, stabiliva che questo beneficio del Monte di pensioni dovesse essere ancora esteso agli insegnanti degli enti morali, delle amministrazioni, ecc. che tenessero queste scuole elementari; ed in questa legge evidentemente non vi sono compresi. Io ne domandava quindi una spiegazione, non solamente per una curiosità, ma perchè quegli insegnanti che appartengono a quella classe (se ve ne sono ancora di queste istituzioni), potrebbero muoverne lamenti, e noi ci troveremmo di aver fatta una legge, in esecuzione di un'altra, e in modo che non corrisponde ai termini della prima legge.

Ecco i motivi per i quali avevo domandata questa spiegazione ed insisto per averla.

PRESIDENTE. Siccome è stato proposto ed accettato, tanto dal signor Ministro, quanto dall'Ufficio Centrale il rinvio di questo articolo,

così l'Ufficio avrà presenti anche le osservazioni del sig. Senatore Pantaleoni.

Senatore PANTALEONI. Io sono anzi lietissimo di questo rinvio, e spero che l'Ufficio Centrale vorrà tener conto delle mie osservazioni.

PRESIDENTE. Metto dunque ai voti il rinvio di questo articolo I. all'Ufficio Centrale. Chi approva questo rinvio, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Comunicazioni del Governo.

PRESIDENTE. Ora la parola spetta al sig. Ministro dell'Interno per le comunicazioni che deve fare al Senato.

MINISTRO DELL'INTERNO. Per incarico dell'onorevole Presidente del Consiglio ho l'onore di partecipare al Senato che con Decreto del 17 settembre 1878 il Presidente del Consiglio dei Ministri, dottor Benedetto Cairoli, fu incaricato di reggere temporaneamente il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio a datare dal 1° ottobre 1878; e con Decreti Reali del 19 ottobre ultimo scorso furono accettate le dimissioni del conte Luigi Corti da Ministro degli Affari Esteri, del tenente generale Giovanni Battista Bruzzo da Ministro della Guerra e del barone Enrico Di Brocchetti, vice ammiraglio, da Ministro della Marina.

Che con successivo Decreto 24 ottobre Sua Maestà ha nominato a Ministro della Guerra il tenente generale comm. Cesare Bonelli; affidava al Presidente del Consiglio dei Ministri, dottor Benedetto Cairoli, il portafoglio del Ministero degli Affari Esteri; e con Decreto 27 ottobre stesso anno, ha nominato a Ministro della Marina l'ispettore del Corpo Real navi e deputato al Parlamento, comm. Benedetto Brin.

Che finalmente, con Decreto 11 novembre 1878, ha nominato a Ministro dell'Agricoltura, Industria e Commercio il professore Enrico Pessina deputato al Parlamento.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole signor Ministro dell'Interno della presentazione dei Reali Decreti testè letti.

Annunzio all'onorevole. Ministro dell'Interno che il signor Senatore Mamiani desidera di rivolgergli alcune interrogazioni sulle condizioni attuali della sicurezza pubblica.

Chieggo al signor Ministro dell'Interno il suo avviso in proposito.

MINISTRO DELL'INTERNO. Accetto l'interpellanza; ma, quanto al giorno da fissarsi, dietro la partecipazione che me ne era stata data dall'onorevole signor Presidente del Senato, avendone conferito col Presidente del Consiglio, egli mi ha incaricato di rivolgermi all'onor. interpellante ed al Senato, mostrando il desiderio di essere anche lui presente; per cui mi riservo di dire in quale giorno potrò rispondere, essendo egli ancora ammalato.

Senatore MAMIANI. Sono agli ordini del signor Ministro.

PRESIDENTE. Il Senato ha sentito la riserva dell'onor. Ministro dell'Interno, alla quale il signor Senatore Mamiani non ha mosso alcuna opposizione.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Ora, si continua la discussione degli articoli del progetto di legge. Rileggo l'art. 2.

Art. 2.

Il Monte delle pensioni verrà formato:

- a) dal contributo dei Comuni;
- b) dal contributo degl'insegnanti;
- c) dai sussidi e contributi dello Stato e delle Provincie;
- d) dai lasciti, dalle donazioni, e da qualsivoglia altro provento straordinario.

È aperta la discussione su quest'articolo 2.

Senatore CASATI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CASATI. Alla lettera c di quest'articolo si dice: « Dai sussidi e contributi dello Stato e delle Provincie. » Ora, cosa sono questi sussidi? Nel resto della legge non compaiono sussidi al Monte delle pensioni assegnati dalle Provincie. La legge stabilisce i *contributi*, quindi io credo che non convenga dire *sussidi*, dal momento che questi sussidi non sono contemplati dalla legge, e perciò propongo che questa parola debba essere soppressa.

E giacchè ho la parola, farò presente al Senato che dal risultato della discussione che ebbe luogo poco fa vi sarebbe a parer mio da introdurre qualche modificazione agli articoli 3 e 4 per metterli in armonia col resto della legge. Proporrei quindi che unitamente all'articolo 2 fossero rimandati all'Ufficio Centrale anche gli articoli 3 e 4.

PRESIDENTE. Il Senatore Casati propone che siano rimandati all'Ufficio Centrale gli articoli 2, 3 e 4.

Interrogo il signor Ministro della Pubblica Istruzione se consente a questo rinvio.

MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE. Io non ho difficoltà di accettare che venga soppressa nell'articolo 2 la parola *sussidi*.

Senatore CASATI. Quando l'on. Ministro della Pubblica Istruzione accetta di sopprimere la parola *sussidi*, io non avrei più motivo a mantenere la domanda di rinvio dell'art. 2, ma dovrò mantenerla per gli articoli 3 e 4.

PRESIDENTE. Aderisce l'Ufficio Centrale alla cancellazione proposta dall'on. Senatore Casati, ed accettata dal signor Ministro, della parola *sussidi* nella lettera *c* dell'articolo 2°?

Senatore MAURI, *Relatore*. L'Ufficio Centrale aderisce.

PRESIDENTE. All'articolo 2° dunque sarà tolta la parola *sussidi*.

Se nessuno domanda la parola, metto ai voti l'articolo 2° così concepito:

Art. 2.

Il Monte delle pensioni verrà formato:

- a) dal contributo dei Comuni;
- b) dal contributo degli insegnanti;
- c) dai contributi dello Stato e delle Provincie;
- d) dai lasciti, dalle donazioni, e da qualsivoglia altro provento straordinario.

Chi intende approvare quest'articolo voglia sorgere.

(Approvato).

Come ha sentito il Senato, il Senatore Casati propone il rinvio degli articoli 3° e 4° all'Ufficio Centrale perchè ne faccia oggetto di nuovi studi e possa nella nuova redazione di questo articolo tener conto delle deliberazioni prese relativamente all'articolo 1.

Senatore BENINTENDI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il Senatore Benintendi ha la parola.

Senatore BENINTENDI. Pregherei che l'Ufficio Centrale pensasse anche al caso di alcuni Comuni che, prevenendo la legge, istituirono Casse di pensioni pei loro insegnanti.

Ora, con questa legge, dette Casse verranno soppresse, ed i Comuni e gli insegnanti sa-

ranno sottoposti a due ritenute; nè giova l'articolo 10, in cui si parla di Comuni che hanno provveduto con pensioni ai maestri, perchè, nel caso da me avvertito, si tratta di un Monte di pensioni, non di pensioni liquidate.

MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE. Se l'osservazione dell'onorevole Senatore Benintendi è giusta, avrà la sua sede nell'articolo 9. dove si potrà discutere qualora egli crederà di proporre qualche emendamento. Starà bene o no. Possiamo studiarla ora che si tratta del rinvio?

Quanto al rinvio dell'articolo 3. e 4. io vi acconsento perchè questa materia è collegata all'articolo 1. e non forma che un solo concetto che dovrà esser esaminato dall'Ufficio Centrale.

PRESIDENTE. Se il Senatore Zini vuol prendere la parola gliela concedo.

Senatore ZINI. Poichè si tratta di rinviare alla Commissione l'articolo 3. e 4. io pregherei che si volesse anche porre mente alla diversità di quella dizione, per la quale nel primo il contributo dei Comuni è indicato in due centesimi dell'ammontare degli stipendi minimi legali, e nel secondo il contributo annuo del maestro è designato nel due per cento dello stipendio minimo legale spettante ecc. Io non trovo ragione di queste due diverse dizioni le quali possono portare confusione. Aggiungerei parermi degno di attenzione il fatto accennato eziandio dall'onorevole Senatore Pantaleoni, cioè che vi hanno Comuni i quali provvedono all'insegnamento elementare, massime femminile, per mezzo di Corporazioni, od Istituti, o sia che questi si reggano per le dotazioni o che in parte vi contribuiscano gli stessi Comuni. Sarebbe bene che in uno di questi due articoli si dichiarasse che i Comuni che si trovano in questo caso contribuiscono essi pure al Monte pensioni, perchè i loro insegnanti possano godere di questo vantaggio, contribuendo questi pure come tutti gli altri insegnanti comunali ai quali devono essere per giustizia parificati.

Senatore CAVALLINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CAVALLINI. Postochè gli onorevoli miei colleghi Benintendi e Zini hanno fatto proposte perchè l'Ufficio Centrale le abbia a prendere in esame, io mi permetto di chiamare

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 NOVEMBRE 1878

l'attenzione di questo sopra un altro argomento, che, a mio avviso, ha ben maggiore importanza.

La tendenza che oggi sgraziatamente pare che prevalga, è questa, di aggravare più che si può i Comuni e le Provincie a scarico dello Stato.

Non illudiamoci: per i contribuenti, per coloro che devono pagare, è indifferente affatto, che versino il loro contingente nelle Casse dell'Erario pubblico, delle Provincie o del Comune; ma da molto tempo noi vediamo inaugurato il sistema di scaricare il Bilancio dello Stato per aggravare quello dei Comuni e delle Provincie; e quasi questo non bastasse, noi andiamo giorno per giorno ad avocare allo Stato i diversi cespiti di introiti che erano devoluti ai Comuni ed alle Provincie. Quindi da una parte maggiori aggravii ai Comuni, e dall'altra minori introiti nei proventi. Ma possiamo noi tollerare più oltre questo andazzo di cose? Evidentemente che non.

Leggete la elaborata Relazione del nostro Vice-Presidente Saracco sul Macinato, e voi vedrete subito quale è la misera condizione dei Comuni. Non parlo di quello di Firenze, di Napoli, di Ancona. Tutti i Comuni sono prossimi allo stadio del fallimento. Ma, falliti i Comuni, è fallito lo Stato. È dunque necessario, è dunque urgente il pensare a loro, e se noi non siamo disposti ad attribuire loro un grande cespite di introito, se non diamo loro una rendita maggiore, dai 25 ai 30 milioni all'anno, male provvederemo al loro presente ed all'avvenire. Ora, astrazione fatta dalla causa de' maestri, che ha dritto alla simpatia nostra ed a tutti i nostri riguardi, pare a me, che noi, coll'aggravare di continuo i Comuni, leggermente e senza badare alle conseguenze loro economiche, noi finiremo a precipitare la loro iattura a detrimento dello Stato e di tutti.

Io non faccio proposte; io non voglio, non posso porre ostacolo al miglioramento delle miserabili sorti de' maestri elementari, ma mio dovere è di fare presenti gli inconvenienti che necessariamente deriveranno dall'aggravio sempre crescente che imponete ai Comuni.

Osserverò per ultimo, che una ragione elementare di giustizia vuole che si tenga conto non solo di quelli che si devono beneficiare, ma anche di coloro che vengono aggravati. Ma qui invece si decreta a favore degli uni, e non

si tiene conto degli altri. I Comuni devono pagare, e noi non vogliamo nemmeno udire le loro ragioni. E perchè? Invitiamoli almeno ad esporre le osservazioni loro, e poi decidiamo.

Ecco il perchè io desidererei, che l'Ufficio Centrale portasse la sua attenzione anche su questo argomento.

MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE. L'osservazione fatta dall'on. Senatore Cavallini oltrepassa la misura nella quale doveva stare il rinvio di cui trattasi; è una questione di discussione generale.

Si tratta di sapere se il peso che noi vogliamo dare ai Comuni sia troppo grave ed in ogni caso se il fine della legge sia così importante che possa far passare il carico che si vuol dare ai Comuni. Ora, io accetto interamente quello che osserva il Senatore Cavallini; la questione dei Comuni è grave, tanto dei Comuni piccoli quanto dei Comuni grandi, e deve richiamare l'attenzione e del Governo e del Senato e della Camera. Ma io non vorrei che ora in questa grave questione dovesse essere affogata una questione della cui importanza tutti debbono essere persuasi.

On. Senatore Cavallini, si tratta d'un progetto di legge che non fa che dare attuazione alla legge Casati e che per 18 anni si è sempre tentato di attuare da tutti i miei antecessori; e quando siamo giunti a questo punto, che sembrava inaspettato, che la Camera ha già approvato questo progetto e che con esso sono risolte le due gravi questioni che hanno fermato i miei antecessori, (cioè la questione di amministrazione fatta in modo complicato e che qui viene semplicissima, e l'altra che riguarda il maggiore o minor carico dei Comuni, la quale è qui ridotta in proporzioni molto tenui) raggiungendo pure lo scopo che ci vogliamo proporre, sarebbe assai doloroso (prego l'on. Senatore Cavallini ed il Senato a considerarlo) il vedere intralciata da una questione così generale quest'altra che riguarda il Monte delle pensioni.

Io debbo essere grato al Senato che l'ha messa all'ordine del giorno nella sua prima tornata ed io l'affido al suo patriottismo e dirò anche alla sua saviezza.

Si è tenuta presente la Cassa delle pensioni per gl'impiegati ferroviari dell'Alta Italia; si sono fatti dei calcoli con molta abbondanza di dati statistici da uno dei più eminenti matematici che abbiamo in Italia; si è cercato possibilmente di non rendere troppo grave il carico che si vuol dare ai Comuni. Ripeto, questo non è il caso di dirlo, perchè apparterebbe alla discussione generale la quale oramai è chiusa ed anzi domando perdono al Senato se le parole dell'onor. Senatore Cavallini mi condussero in questo argomento.

Non aggiungo parola, dacchè è manifesta la bontà del progetto, l'importanza di por fine ad una questione che dura da sì lungo tempo ed anche il dovere che noi abbiamo di mostrare pure la benevolenza nostra verso gli insegnanti elementari, o, come suggerisce l'onor. Senatore Casati, e che io accetto, maestri comunali elementari, tanto più che da cotesti maestri noi chiediamo veri atti di abnegazione.

E per vero, pensate onorevoli Senatori che per la legge sull'istruzione obbligatoria questi maestri sono obbligati a provvedere anche agli studî infantili perchè l'istruzione non può incominciare ai nove anni ma deve cominciare ai sei: sono chiamati a provvedere alle scuole complementari per l'istruzione che non può finire ai dodici anni; sono chiamati a provvedere alle scuole serali, alle scuole domenicali: vogliamo tanto da questa povera gente, uomini e donne; ora, perchè i comuni si trovano in tristi condizioni, come possiamo, domando io, come possiamo dire a questi insegnanti: perchè le infelici condizioni vostre si migliorino, malgrado che sieno passati già venti anni, è necessario che ne passino ancora tanti altri quanti si richiede perchè i Comuni migliorino le loro finanze?

Io dunque accetto le osservazioni dell'onorevole Senatore Cavallini unicamente come incentivo al Governo perchè provveda a regolare meglio le finanze comunali, le quali si trovano dissestate, per causa, diciamo pure, in parte di certe disposizioni legislative ed in parte di certe amministrazioni non sempre regolate con quella prudenza che si richiederebbe.

Se adunque le osservazioni dell'onor. Cavallini hanno lo scopo di incitare il Governo, di incitare anche il Senato e i pubblici poteri a provvedere a questa sistemazione delle finanze comunali, io tali osservazioni le accetto, ma

domando grazia pel mio *Monte delle pensioni*.

PRESIDENTE. Pongo ai voti il rinvio all'Ufficio Centrale, accettato dall'onor. Ministro, degli articoli terzo e quarto.

Chi approva il rinvio di questi articoli, voglia alzarsi.

(Il rinvio è approvato).

Art. 5.

Gli insegnanti potranno essere ammessi al godimento della pensione dopo venticinque anni di regolare esercizio nelle scuole del Regno, per deliberazione del Consiglio provinciale scolastico della provincia nella quale esercitano il loro ufficio.

Per gli effetti della presente legge si cumula il servizio prestato anche in diverse Provincie e Comuni del Regno.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo articolo.

Senatore PEPOLI G. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PEPOLI G. Io domanderei una spiegazione all'Ufficio Centrale.

In quest'art. 5 si dice:

«Gl'insegnanti potranno essere ammessi al godimento della pensione dopo 25 anni di regolare esercizio nelle scuole del Regno».

Suppongo che quest'epoca di servizio daterà dal giorno della promulgazione della legge, imperocchè non potrei ragionevolmente ammettere che essa avesse effetto retroattivo. Ammetto che un maestro che abbia 25 anni di servizio, l'anno venturo non avrà diritto di domandare la pensione; ma siccome io temo sempre l'interpretazione a danno dei Comuni, vorrei che fosse ben definito che gl'insegnanti attuali non hanno diritto alla pensione che dopo 25 anni dal giorno della promulgazione della presente legge, perchè altrimenti non saprei per verità come la Cassa dei Depositi e Prestiti fosse in grado di somministrare i fondi necessari per queste pensioni, non essendo supponibile che in sì breve spazio di tempo ne possa raccogliere in misura sufficiente.

Io quindi desidererei che su questo proposito mi si desse o dall'Ufficio Centrale, o dal mio amico onorevole Ministro della Pubblica Istruzione, una chiara e categorica risposta.

Senatore MAURI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAURI, *Relatore*. Nelle disposizioni transitorie di questo disegno di legge, all'articolo 21, così si dice:

Art. 21.

Le pensioni degli insegnanti i quali al 1° gennaio 1879 si troveranno in ufficio saranno liquidate:

a) per quelli che avranno un'età minore di anni 30 compiuti sulla base della tabella A;

b) per quelli che avranno un'età superiore agli anni 30, ma inferiore ai 40, sulla base della tabella A, colla diminuzione di un terzo;

c) per quelli che avranno un'età superiore agli anni 40, sulla base della tabella A, colla diminuzione della metà.

E la tabella A ha poi tutte le categorie circa la quantità per la quale si deve moltiplicare il contributo, cominciando da venti anni e seguendo sino ai quaranta.

Mi pare che queste disposizioni rispondano alla giusta osservazione fatta sulla retroattività delle disposizioni della stessa legge.

Senatore ZINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il Senatore Zini ha la parola.

Senatore ZINI. Mi perdoni l'Ufficio Centrale, ma vi è qualche cosa in quest'articolo di che non mi so rendere ragione. La legge generale delle pensioni accorda la pensione dopo venticinque anni utili di servizio quando si hanno sessantacinque anni di età. Qui invece si accorda la pensione ai maestri elementari semplicemente dopo venticinque anni di servizio, qualunque sia l'età del maestro richiedente. Non capisco la ragione di questa anomalia. Per quanto io rispetti l'ufficio dei maestri, e me ne stiano a cuore le sorti, non capisco perchè debbano essere favoriti per questo rispetto molto più di tutti gli altri impiegati.

Rilevo pure un'altra osservazione su questo articolo 5, ed è che l'ammissione al diritto della pensione si fa per deliberazione del Consiglio provinciale scolastico della Provincia, nella quale i maestri esercitano il loro ufficio.

Io credo che la decisione del Consiglio provinciale scolastico non possa essere definitiva come una reg giudicata. Vi deve esser luogo ad un giudizio di appello. Tutti siamo soggetti a

sbagliare e può anche sbagliare un Consiglio provinciale scolastico. Ora un Comune, per esempio, che non credesse fondato il diritto di un suo maestro a domandare il ritiro e la pensione, non avrebbe ragione di ricorrere contro una decisione del Consiglio che l'avesse per errore di fatto accordata?

Mi si osserva che l'articolo 14 pare che temperi questa disposizione perchè ivi si dice che, entro 60 giorni dalla comunicazione fatta agli interessati è ammesso il ricorso contro le deliberazioni dei Consigli provinciali scolastici al Governo, il quale provvederà, sentita la Corte dei Conti.

Ma veramente l'articolo 14 potrebbe intendersi nel senso che fosse fatta facoltà al maestro che avesse domandata la pensione, di ricorrere contro il Consiglio che non gliela avesse accordata, e a me pare che si abbia anche a potere ricorrere ad un giudizio in appello da quello del Consiglio scolastico il quale avesse erroneamente ammesso il titolo del richiedente alla pensione.

E già, tanto per determinarne i titoli quanto i periodi di servizio e di tempo utile per conseguirla, crederei si dovessero adottare le stesse disposizioni della Legge generale sulle pensioni per gl'impiegati dello Stato.

Sembrerebbe adunque opportuno che anche questo articolo 5. fosse rimandato all'Ufficio Centrale se gli piacesse tener conto di queste osservazioni.

Senatore PEPOLI G. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PEPOLI G. Mi rimangono ancora, onorevole Relatore, alcuni dubbi, che le sue parole non hanno fatto interamente scomparire.

L'articolo 21, è vero, stabilisce le norme con le quali saranno liquidate le pensioni, ed è appunto in queste norme che si tiene conto degli anni di servizio prestati antecedentemente.

Io domando soprattutto all'onorevole Finali, che di materia finanziaria è così esperto, se la liquidazione di queste pensioni, che potrà essere da molti invocata senza indugio, non creerà un grave imbarazzo alla Cassa Depositi e Prestiti che non avrà avuto il tempo opportuno di ammassare le somme sufficienti al grave servizio.

L'on. Finali sa, che allo Stato non sono sufficienti le ritenute per pagare le pensioni, e

sa il grave danno che è venuto ai contribuenti coll'accumularsi di esse.

Con queste disposizioni, non spingeremo noi in gravi perturbamenti economici i Comuni?

Io vorrei esser ben tranquillo che i contributi determinati da questo articolo, e che debbono essere versati nella Cassa Depositi e Prestiti dai Comuni, dalle Provincie, dal Governo, saranno sufficienti a sopperire a tutti gli obblighi che noi le imponiamo senza sconvolgere l'amministrazione.

In quanto a me dichiaro francamente, che temo grandemente che essi non saranno di gran lunga sufficienti, soprattutto nei primi anni.

Sovra questo ordine di idee io credo sarebbe opportuno che l'Ufficio Centrale rivolgesse il suo esame. E poichè l'onorevole Zini ha proposto il rinvio all'Ufficio Centrale di questo art. 5 per ragioni molto gravi, e delle quali io comprendo tutta l'importanza, io credo che l'Ufficio Centrale farebbe opera buonissima, e l'onor. Ministro eziandio, a consentire questo rinvio.

So bene che l'onor. mio amico De Sanctis mi dirà: ma in questo modo mi rinviate tutti gli articoli. No. Vogliamo invece poterli votare in modo che rispondano ai desiderî, e dirò anche ai bisogni del paese, e agli obblighi che abbiamo verso i maestri elementari, che veramente fin qui l'Italia non ha trattato in un modo opportuno e decoroso.

Credo che sarà più facile ottenere una votazione unanime o almeno sufficiente per assicurare la legge, dissipando tutti quei dubbi i quali potessero per avventura impedire che alcuni di noi dasse un voto favorevole a questa legge che sta tanto a cuore, e così giustamente, all'on. Ministro.

Senatore VERGA C. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore VERGA C. Posto che, come vedo, questo articolo dovrà essere rinviato all'Ufficio Centrale, io pregherei che si esaminasse se non sia il caso di aggiungere alle parole « regolare esercizio nelle scuole del Regno » la parola « pubbliche » perchè si potrà forse fare una questione. Un maestro privato potrà dire: io ho fatto dieci anni scuola privatamente, poi fui nominato maestro elementare in un Comune del Regno ed esercitai questo ufficio per quindici anni; io ho fatto quindi scuola nel Regno

per 25 anni, e pretendere così di accumulare gli anni in cui ha fatto il maestro privato con quelli in cui ha fatto scuola pubblica.

Credo che lo spirito dell'articolo non sia tale, ma che la lettura possa prestarsi a questa interpretazione. Siamo in tempi in cui si mettono in questione anche gli articoli più chiari. Io insisterei perciò che si esaminasse se non sia il caso, per eliminare ogni dubbio, di aggiungere, ripeto, la parola « pubbliche ».

Senatore CASATI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CASATI. Questo articolo 5 fa ai Comuni una posizione affatto singolare; non rimane loro che il diritto di pagare. Essi pagano il maestro, pagano il contributo per il Monte delle pensioni. Quando si tratta poi di liquidare la pensione, di determinare se la pensione deve essere accordata, i Comuni non sono punto interpellati, non hanno, come si suol dire, voce in capitolo.

Ora è evidente che se i Consigli provinciali scolastici abbondano nell'accordare il diritto a pensione dopo i 25 anni, verrà il momento in cui il Monte delle pensioni non basterà a soddisfare alle pensioni stesse. Allora si chiederà ai Comuni un nuovo sacrificio, senza averli sentiti prima.

Io pregherei quindi l'Ufficio Centrale di voler prender in esame anche quest'ordine d'idee, e di vedere se non sia il caso che l'esercizio dell'autorità da parte del Consiglio scolastico provinciale in questa materia, sia subordinato anche al sentire il parere del Consiglio del Comune in cui il maestro presta l'opera sua; e se non sia da farsi facoltà al Consiglio comunale, come la si fa ai maestri con l'articolo 14, di reclamare dalle deliberazioni dei Consigli scolastici.

Senatore FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il signor Senatore Finali ha la parola.

Senatore FINALI. Avendo l'onorevole Pepoli rivolto una domanda a me, il mio collega Relatore mi consente di rispondere ad una parte del suo discorso.

L'onorevole Pepoli diceva: come avete provveduto alla necessità in cui tra breve si troverà il Monte delle pensioni di pagare un ragguardevole numero di assegni? Avete pensato a fornirne al Monte delle pensioni i mezzi?

Pregherei l'onorevole collega Pepoli di os-

servare che nell'articolo 19, appunto perchè gli obblighi del Monte non comincino prima che esso abbia i mezzi da soddisfarli, è detto che le assegnazioni e liquidazioni delle pensioni incominceranno col 1. gennaio 1889.

Un Senatore. 1879.

Senatore FINALI. No, 1889.

Voce. L'articolo è scritto male.

Senatore FINALI. No, bene. L'articolo 19 dice e deve dire così: « Le assegnazioni e liquidazioni delle pensioni incominceranno col 1. gennaio 1889. » Quindi abbiamo dinnanzi a noi un decennio prima che i provvedimenti di questa legge abbiano la loro esecuzione. Questi dieci anni saranno anzi i più favorevoli per il Monte delle pensioni, perchè durante questi dieci anni si accumuleranno in esso i contributi, senza che vi sia alcun esito.

In quanto poi a vedere se a quel termine il Monte delle pensioni avrà mezzi sufficienti per liquidare e corrispondere la pensione agli insegnanti, io me ne appello a quel còmputo che è stato citato dall'onor. Ministro, còmputo fatto con calcoli, dirò, d'ordine infinitesimale esublime, in cui un nostro illustre matematico ha creduto di dimostrare, ed anzi ha dimostrato che, vista l'età media e il servizio medio degli insegnanti che ora si trovano in servizio ed atteso l'ammontare delle somme che si raccoglieranno in questo decennio, il Monte delle pensioni potrà provvedere, a cominciare dal 1889, a questo servizio delle pensioni.

Intorno a che mi sia anche permesso di osservare, che è vero quanto osservava l'onorevole Pepoli, che queste pensioni verranno con una misura precipitosa addosso a questo Monte delle pensioni, quando si debba tener conto anche di servizi anteriori al tempo in cui sarà promulgata la legge; perchè è evidente che nel 1889 vi sarà un buon numero di insegnanti i quali avranno 25 o più anni di servizio. Ma, prego permettermi di ricordare di nuovo che questo decennio primo sarà il più vantaggioso per il Monte delle pensioni, che non avrà altro che un introito e non avrà alcun esito.

Inoltre, prego anche osservare che gli articoli 15 e 16 del progetto di legge nelle disposizioni transitorie, appunto in considerazione a questo vantaggio speciale che fa la legge a quelli che trovansi in date condizioni di età e di servizio, prescrivono che il contributo per

questi insegnanti che si trovano in queste determinate condizioni, che preoccupano l'onorevole Pepoli, sia fatto in una misura maggiore a quella normale del 2 per 100, stabilita nell'art. 4.

Io ho dato questa risposta all'onor. Collega ed amico Pepoli, perchè mi parve che egli in questo particolare volesse rivolgere a me il suo discorso.

Senatore MAGLIANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il Senatore Magliani ha la parola.

Senatore MAGLIANI. Ho chiesta la parola per appoggiare anche per parte mia la domanda che si è fatta, di rinviare quest'articolo 5° all'Ufficio Centrale. Per verità, sorge nell'animo mio qualche dubbio intorno al concetto di questo articolo, segnatamente allorchè io lo metto in rapporto coll'articolo 13 di questo stesso progetto di legge emendato dall'Ufficio Centrale. Il mio dubbio sostanzialmente è questo.

Si vuole con questa legge concedere un vero e proprio diritto a pensione ai maestri elementari?

Secondo la lettera dell'articolo 5° parrebbe di no imperocchè ivi si dice:

« Gli insegnanti potranno essere ammessi al godimento della pensione dopo 25 anni di regolare esercizio nelle scuole del Regno per deliberazione del Consiglio provinciale scolastico della Provincia nella quale esercitano il loro ufficio ».

Dunque dipende dal giudizio arbitrario del Consiglio provinciale scolastico l'ammettere o no i maestri elementari alla pensione dopo 25 anni di servizio. E se questo è veramente il concetto, sia dell'on. signor Ministro che propose la legge, sia dell'Ufficio Centrale che ne ha fatto tema di diligenti studi, io mi permetterei di osservare che una legge la quale mette in balia del Consiglio provinciale scolastico il concedere o no una pensione, non provvede abbastanza all'interesse dei maestri elementari e potrebbe e danneggiare le finanze dei Comuni. Una legge di questa natura mi pare che debba provvedere in modo certo, e stabilire condizioni giuridiche indipendenti dallo arbitrio dell'Amministrazione.

Ma è egli poi certo che tale sia il concetto della legge? Io ne dubito, passando dall'art. 5 all'art. 13 dove si parla promiscuamente di ricorso al Governo e di appello alla Corte dei Conti.

Se non si tratta di un vero e proprio diritto, ma di una concessione dell'autorità governativa, s'intende che contro le deliberazioni del Consiglio scolastico non può esservi che ricorso al Ministero. Ma poichè si dà ancora, e non so con quale coerenza di criteri, l'appella la Corte dei Conti, si può e deve ritenere che trattisi invece di un diritto giuridico che può sperimentarsi in via giurisdizionale.

Io non posso non sentire il bisogno di congrue spiegazioni dell'on. sig. Ministro e dell'on. Relatore dell'Ufficio Centrale, non senza aggiungere, come è pure desiderabile che prevalga il concetto di dare ai maestri elementari un vero e proprio diritto a pensione. E a questo effetto occorrerebbe di stabilire condizioni giuridiche certe ed esatte, per togliere qualunque possibilità d'incertezza e d'arbitrio. Sicchè non basta, a mio modo di vedere, l'aver indicato la circostanza dei 25 anni di servizio; bisognerebbe attenersi alla legge generale delle pensioni degli impiegati civili, dove sono contemplate tutte le condizioni che si richiedono pel diritto a pensione.

L'impiegato dopo 25 anni di servizio non ha diritto a pensione se non quando non può, per motivi di salute, continuare in servizio, o ne è dispensato per autorità del Governo; ma al contrario ha sempre diritto a pensione se oltre ai 25 anni di servizio ne ha 65 d'età; e se ha 40 anni di servizio, qualunque sia l'età.

In ogni modo, se i dubbî da me espressi non vengono dileguati, io non posso che appoggiare la proposta di rinvio dello articolo all'Ufficio Centrale.

Senatore PEPOLI G. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PEPOLI G. L'onorevole Senatore Finali ha parlato, rispondendomi, dei calcoli fatti da un matematico, calcoli che egli crede, per quanto sia possibile, esatti. Ammetto che un matematico possa far dei calcoli quando si stabiliscono dei termini precisi, ma non mi capacito che la scienza possa indovinare l'avvenire senza avere per iscorta dei criteri preventivamente determinati.

Nel caso concreto, come ha benissimo osservato l'onorevole Magliani, il concedere le pensioni dipende dalla Commissione scolastica provinciale, alla quale la legge non determina appunto nessun criterio speciale. Noi sappiamo

come si accordano le pensioni, ed il Bilancio dello Stato ne subisce purtroppo le dolorose conseguenze. E se le Commissioni scolastiche seguissero l'esempio di alcuni Ministri, che per considerazioni personali o di partito fanno liquidare la pensione a taluni impiegati nel vigore dell'età, i quali accettano poi e disimpegnano utilmente uffici privati, che avverrebbe delle finanze dei Comuni, e, per riverbero, delle finanze del Governo?

Ripeto, non credo che si possano fare dei calcoli precisi quando non vi sono criteri precisi, e non credo sia giusto accordare pensioni a chi non ha lasciato il decimo relativo alle pensioni.

L'onorevole Finali ha richiamato la mia attenzione sopra l'articolo 19, nel quale è detto che nel Bilancio del Ministero della Pubblica Istruzione, e per dieci Bilanci successivi, cominciando da quello del 1879, sarà iscritta la somma di lire 300,000 nel capitolo: sussidio al Monte per le pensioni degli insegnanti elementari. Questi sussidî, questi assegni erano stati determinati anche nel 2° articolo nel quale è detto che il Monte delle pensioni verrà formato di sussidî e contributi dello Stato e della Provincia; noi abbiamo tolto dall'articolo 2 le parole « da sussidî dello Stato »; ora non mi pare che sarebbe più conciliabile coll'art. 19 il quale appunto accorda un sussidio. Quindi mi parrebbe opportuno ristabilire la parola *sussidî* di dove l'abbiamo tolta. Del resto io insisto vivamente perchè l'articolo 5 sia rinviato all'Ufficio Centrale nell'interesse dei maestri medesimi.

PRESIDENTE. Pongo ai voti il rinvio dell'articolo all'Ufficio Centrale.

MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE. Io non accetterei il rinvio dell'art. 5. Solo credo che per secondare l'opinione emessa dall'on. Magliani si possa dire « saranno ammessi »; del resto si propongano quegli emendamenti che si pensano convenienti. Io comprendo che si sia rinviato la prima parte, perchè si trattava di un accertamento di fatto; ma qui non è questione di fatto, ma di ragionamento, sicchè io credo si possa rispondere alle diverse osservazioni che si sono fatte su questo art. 5.

Spero che l'on. Senatore Pepoli non insisterà nelle sue osservazioni; io dirigo la sua attenzione su questo, che è impossibile volere in

questa legge l'esattezza matematica; in tutte queste questioni vi è l'esperienza la quale è un gran giudice che potrà più tardi, come diceva l'on. Relatore, modificare e migliorare la legge; ma volere che noi fin d'ora veniamo a determinare proprio che tutti i calcoli fatti saranno verificati nella loro scrupolosa esattezza, mi pare che non si possa domandare a nessuno.

Veramente è curioso che debba parlare di matematica, io, che, confesso, di matematica me ne intendo assai poco, ma posso affermare che l'uomo valoroso incaricato di fare questi computi ha avuto innanzi a sé tutte le notizie e dati statistici intorno a questa media, ed ha avuto innanzi altresì una media stabilita in una Cassa, credo, di Amburgo, la quale ha servito di norma. Aggiungo che siffatto lavoro risale a quattro anni fa, e che tutto questo congegno venne ancora studiato per un paio di anni prima che fosse presentato al Senato.

Io vi prego adunque, onorevoli Senatori, di avere anche un po' di fede nell'esperienza e nell'avvenire: io non posso dirvi che questa legge non possa essere variata, e che non sia forse anzi suscettibile di grandi miglioramenti, ma vi dico solo: intanto formiamo questo *Monte di pensioni*, formiamo questo *ente morale*, tanto più che, come sapete, oggi in molte persone c'è un gran fervore di carità, e spesso gli uomini facoltosi che muoiono vanno cercando perfino cose vane per istituire dei lasciti; non è quindi molto strano immaginare che ci saranno molti lasciti i quali respingeranno il Monte delle pensioni.

Io quindi prego il Senato di non rinviare quest'articolo e di procedere alla sua votazione, a meno che non venisse presentato qualche emendamento sul quale si possa discutere.

Senatore ZINI. Domando la parola per fare una dichiarazione.

PRESIDENTE. Avverto che sono qui iscritti per la parola i Senatori Mauri, Cavallini, Amari, Casati.

Ha la parola il Senatore Zini per una dichiarazione.

Senatore ZINI. Poichè l'onorevole Ministro si oppone al rinvio dell'articolo, io avrei preparato un emendamento giusta le osservazioni che furono già da me svolte.

PRESIDENTE. Prego il Senatore Zini a trasmettere l'emendamento al banco della Presidenza.

L'emendamento dell'onorevole Zini è così concepito:

« Gli insegnanti saranno ammessi al godimento della pensione colle norme della legge generale sulle pensioni. »

Domando se questo emendamento è appoggiato.

(È appoggiato).

Senatore FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Perdoni: io crederei cosa prudente d'invitare il Senato a sciogliere la seduta d'oggi perchè tutti abbiano agio di concretare le loro idee, essendo ancora parecchi i Senatori iscritti per parlare su questo articolo.

Non facendosi difficoltà, s'intende che il Senato approva lo scioglimento della seduta.

L'ordine del giorno di domani è il seguente:

Alle ore 2 pom., riunione degli Uffizi per la loro costituzione.

Alle ore 3 pom., Seduta pubblica:

Interpellanza del Senatore Pepoli Gioachino al Ministro di Grazia, Giustizia e Culti sul rifiuto dato all'Arcivescovo di Bologna che avea chiesto l'*exequatur*;

Sèguito della discussione del progetto di legge per l'istituzione di un Monte delle pensioni per gl'insegnanti elementari.

La seduta è sciolta (ore 5 1/4).

